

COMUNE DI PORTO VIRO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI R.S.U.

(EX ARTICOLO 49 DECRETO "RONCHI")

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.02 DEL 27.02.2002,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 DEL 18.03.2003)

INDICE

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	ARTICOLO 1
TARIFFA GIORNALIERA	ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO	ARTICOLO 3
ESCLUSIONI	ARTICOLO 4
SOGGETTI PASSIVI	ARTICOLO 5
COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	ARTICOLO 6
RIDUZIONI OGGETTIVE	ARTICOLO 7
RIDUZIONI SOGGETTIVE	ARTICOLO 8
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	ARTICOLO 9
PIANO FINANZIARIO	ARTICOLO 10
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	ARTICOLO 11
FUNZIONARIO RESPONSABILE	ARTICOLO 12
ATTIVITÀ CONVENZIONATE	ARTICOLO 13
INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE	ARTICOLO 14
DENUNCE	ARTICOLO 15
RICHIESTE DI RIDUZIONE	ARTICOLO 16
COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LE UTENZE DOMESTICHE	ARTICOLO 17
VARIAZIONI E CESSAZIONI	ARTICOLO 18
RISCOSSIONE	ARTICOLO 19
RISCOSSIONE COATTIVA	ARTICOLO 20
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	ARTICOLO 21
MODALITA' DI CONTROLLO	ARTICOLO 22
SANZIONI ED INTERESSI	ARTICOLO 23
RIMBORSI	ARTICOLO 24
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI	ARTICOLO 25
DILAZIONE PER I VERSAMENTI	ARTICOLO 26
TRIBUTO AMBIENTALE	ARTICOLO 27
CONTENZIOSO	ARTICOLO 28
PRIVACY	ARTICOLO 29
RINVIO	ARTICOLO 30
NORME TRANSITORIE E FINALI	ARTICOLO 31

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

I costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti, a decorrere dal 1° gennaio 2002, con un'entrata tariffaria annuale avente natura di entrata patrimoniale, la cui determinazione spetta al Comune.

Per la copertura dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è istituita la tariffa annuale di igiene ambientale (di seguito denominata TIA), applicata in base alle tariffe di riferimento e disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

Ai fini del presente regolamento, per "decreto" si vuole inteso il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

ARTICOLO 2 TARIFFA GIORNALIERA

E' istituita la tariffa da applicare su base giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso occasionale di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno abbia una durata complessiva inferiore a sei mesi e non abbia carattere ricorrente.

L'assolvimento della tariffa non affranca il produttore dei rifiuti dagli altri eventuali oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

La tariffa giornaliera non è applicabile alle occupazioni realizzate nel corso dell'anno per il mercato ambulante in sede fissa.

La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per trecento (giorni commerciali), e maggiorata del cinquanta per cento, con un minimo di complessive €2,50 ad evento. Al minimo edittale non si applica alcuna riduzione od agevolazione.

In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio all'occupazione, costituendone condizione vincolante per la sua efficacia.

La tariffa non si applica per :

- le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
- per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
- le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;
- le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione dei locali, delle aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi e delle aree scoperte pubbliche o soggette ad uso pubblico, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, individuati dal secondo comma dell'articolo 7 del "decreto", esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento comunale del servizio di igiene urbana.

La tariffa è dovuta, per intero, per l'occupazione o la conduzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, individuati dal secondo comma dell'articolo 7 del "decreto", esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento comunale del servizio di igiene urbana. I locali soggetti a tariffa sono considerati, a titolo esemplificativo:

- tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e

così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, posti auto coperti, etc.;

- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

La tariffa è dovuta per l'occupazione e la conduzione delle aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento comunale del servizio di igiene urbana.

Si considerano tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tariffa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:

- le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

In occasioni di manifestazioni di qualsiasi tipo, per le occupazioni di locali comunali e di aree pubbliche, il servizio di gestione dei rifiuti è attuato con specifico contratto tra chi promuove la manifestazione ed il soggetto gestore del servizio di igiene ambientale. Nel caso la TIA è determinata nel corrispettivo economico pattuito in sede contrattuale.

ARTICOLO 4

ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono, in ogni modo, esclusi dall'ambito di applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola :

- i rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al terzo comma dell'articolo 7 del “decreto”;
- i rifiuti pericolosi indicati al quarto comma del medesimo articolo 7;
- i rifiuti individuati dall'articolo 8 del “decreto”.
- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, mancanti di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fino l'inizio di tale utilizzo;
- i locali per cabine elettriche, celle frigorifere, locali ed aree di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, cabine telefoniche, gli impianti tecnologici a circuito chiuso, silos, idrovore;
- i locali usati esclusivamente come centrali termiche;
- i locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli;
- locali ed aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali : oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), ferma restante l'applicazione della tariffa di tutte le altre superfici destinate al pubblico, ad uffici ed ai servizi;

- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, gli stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i fabbricati non agibili o non abitabili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tariffa. Per area accessoria o pertinenziale si vuole intesa quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovasi con questo, oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale – a titolo esemplificativo – il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali;
- le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- le aree di viabilità interna ai complessi residenziali, commerciali o produttivi;
- le superfici complessivamente inferiori o pari a tre metri quadrati;
- le superfici coperte di altezza inferiore a metri uno e cinquanta;
- i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

La tariffa non è dovuta per i rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 del “decreto”.

I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere, comunque, indicati nella denuncia prevista dall'articolo 15 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che comprovano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18 con diritto a restituzione dell'importo pagato

L'elencazione del secondo comma é meramente esemplificativa; per le situazioni non contemplate si applicano i criteri di analogia.

Le condizioni di esclusione dall'ambito dell'applicazione della tariffa possono essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 5 SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è dovuta, in via principale, da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

Il titolo della occupazione o della conduzione é dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione, conduzione o detenzione di fatto.

Il soggetto passivo, nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, è colui che gestisce i servizi comuni ed è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alla tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio od uso foresateria la tariffa è dovuta, in ogni modo, per l'intero anno dal proprietario, quando la locazione afferisce periodi pari od inferiori ai dodici mesi. La tariffa di riferimento per tali locali è equiparata alla classificazione di utenza alberghiera.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ARTICOLO 6 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie dei locali viene determinata filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia ed é desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta.

Le superfici coperte sono computabili qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri. 1,50.

La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta, anche, dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

Le frazioni di superficie complessiva fino a cinquanta centimetri quadrati non si considerano, e quelle superiori, sono arrotondate al metro quadrato.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria, é definita avendo riguardo alla destinazione funzionale complessiva e, non anche, dei singoli locali.

La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una riduzione sulle superfici complessive nella seguente misura percentuale:

– Lavanderie e tintorie non industriali	15%
– Laboratori fotografici, eliografie	15%
– Laboratori di analisi mediche	15%
– Autocarrozzerie	15%
– Autofficine	15%
– Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	15%
– Cantine vinicole e caseifici	15%
– Lavorazioni metalmeccaniche	15%
– Autofficine di elettrauto	15%
– Gommisti	15%.

ARTICOLO 7 RIDUZIONI OGGETTIVE

Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni, la tariffa è soggetta a coefficienti di riduzione dello zero virgola sette.

La riduzione di cui al precedente comma, è concessa quando sussista una delle seguenti condizioni:

- che il mancato svolgimento del servizio non sia attribuibile al mancato rispetto del contribuente di obblighi alla cui osservanza esso era tenuto;

- che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune o dalla competente autorità sanitaria;
- che le violazioni denunciate non siano occasionali né dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

Fermo restando, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone periferiche di residenza o di esercizio dell'attività in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la tariffa è ridotta in misura pari al : settanta per cento qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta.

Nel caso di locali od aree scoperte ad uso privato non prospicienti direttamente la pubblica via, la distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Alle superfici delle aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari a zero virgola cinque.

Per i locali e le aree scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, ovvero svolta in violazione delle norme, si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a zero virgola tre.

Per le abitazioni tenute a disposizione si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a zero virgola tre.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alla parte variabile della tariffa.

ARTICOLO 8 RIDUZIONI SOGGETTIVE

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, solo nel caso di raccolta differenziata "porta a porta" ovvero di compostaggio domestico.

Le utenze non domestiche possono conseguire riduzioni, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Per le utenze non domestiche viene prevista una riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa, in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il produttore dovrà preventivamente definire con l'Ente Gestore l'avvio della diversa forma di smaltimento dei rifiuti e dovrà dimostrare

annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione, rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata, di cui al comma 10 dell'articolo 49 del "decreto" e le riduzioni alle utenze non domestiche, che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 del medesimo articolo, sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa.

Il Comune può prevedere lo stanziamento di un fondo pari al tre per cento della tariffa da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche. La definizione delle cennate categorie è determinata dal competente Organo comunale.

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio stesso sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico quali i titolari di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

ARTICOLO 9

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Fino alla puntuale rilevazione della produzione dei rifiuti, per le utenze non domestiche, la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti ed imponibili con la medesima misura tariffaria, è quella definita dalle tabelle 3.a e 4.a dell'allegato 1 al DPR 158/99, con l'applicazione della tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati.

ARTICOLO 10

PIANO FINANZIARIO

L'Organo comunale competente approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- relativamente alla fase transitoria, il grado di copertura dei costi rispetto alla tassa rifiuti solidi urbani;

- la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione, nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della TIA.

Sulla base del piano finanziario, il Comune, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;
- assegna le quote della tariffa fissa dovute dalle utenze domestiche(TFd) e dalle utenze non domestiche (TFnd) ;
- assegna le quote della tariffa variabile dovute dalle utenze domestiche (TVd) e dalle utenze non domestiche (TVnd) ;
- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze e di erogazione delle agevolazioni e alle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'articolo 49 del "decreto".

Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'Organo competente delibera, annualmente, la TIA sulla base degli elementi forniti dall'Ente Gestore (in caso di affidamento esterno della gestione). In caso di mancata deliberazione, si vogliono prorogate le tariffe in vigore.

La tariffa ha effetto per l'anno di competenza dell'atto deliberativo e viene applicata salvo conguaglio.

La copertura tariffaria é accertata in corso d'anno e, comunque entro, il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura dei costi, l'Organo competente provvede a rideterminare la tariffa, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.

La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria prevista dal Decreto, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione.

Le variazioni dell'ammontare della tariffa, dovute a modificazioni apportate in sede di approvazione di bilancio, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente la modificazione dell'importo dovuto.

ARTICOLO 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nel caso di gestione diretta del servizio, con determina sindacale è designato il funzionario responsabile della TIA cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, provvede al recupero dei crediti e dispone i rimborsi, redige il piano finanziario e la correlata relazione.

Il funzionario responsabile entro il mese di febbraio di ciascun anno predisporre una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando le esigenze concernenti l'organizzazione del servizio e le eventuali necessarie risorse.

Nelle more del contratto di lavoro e secondo le procedure definite dalle leggi regolanti la materia, gli sono attribuiti i compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 13 ATTIVITÀ CONVENZIONATE

Il Comune può affidare l'attività di gestione della tariffa ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, quinto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.

In caso di affidamento esterno dell'attività di gestione, il funzionario comunale responsabile della gestione della T.I.A. di cui al precedente articolo, vigila sull'osservanza della convenzione.

ARTICOLO 14 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE

La tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, della parte della tariffa già pagata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha cessato l'utenza.

Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, hanno effetto con decorrenza primo giorno del mese successivo alla data in cui è avvenuta la variazione.

L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

ARTICOLO 15 DENUNCE

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili della tariffa individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro novanta giorni dall'inizio della occupazione o della detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree ubicati nel territorio del comune.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare al funzionario responsabile della gestione della tariffa, ovvero all'Ente gestore del Servizio, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tariffa, se non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare della tariffa.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente tutti i dati previsti dal presente articolo, pervenuta a mezzo posta può essere accettata come denuncia.

La denuncia è redatta utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, per le utenze domestiche:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del dichiarante
- il numero delle persone che occupano l'abitazione, se residenti;
- la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- la ubicazione dei locali e delle aree;
- la data di inizio della utenza;
- la composizione del nucleo familiare per i non residenti;
- per le abitazioni utilizzate da soggetti non residenti, in caso di comproprietà ed uso comune, la composizione del nucleo familiare del denunciante e dei nuclei familiari di tutti i comproprietari utilizzatori.

Per le utenze non domestiche, la denuncia deve contenere

- le generalità, la residenza o il domicilio, il codice fiscale del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ISTAT dell'attività;
- la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- la ubicazione dei locali e delle aree;
- la data di inizio della utenza.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si considerano acquisite le denunce già prodotte in base al precedente ordinamento della tassa rifiuti solidi urbani, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 16 RICHIESTE DI RIDUZIONE

Le richieste di riduzione devono essere presentate, fatte salve le altre diverse disposizioni del presente regolamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dell'utenza.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse alle seguenti condizioni:

- le richieste di riduzione devono essere indicate nella denuncia iniziale;
- le richieste di riduzione non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio o con lettera contenente i dati necessari al riconoscimento del diritto alla riduzione;
- le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti.

Le riduzioni sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda e competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

E' fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della esenzione.

Il Comune, ovvero l'Ente Gestore, in caso di affidamento esterno della gestione della T.I.A., in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa, degli interessi e all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 23, comma 11.

ARTICOLO 17

COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono suddivise ai fini della determinazione degli occupanti in :

- domestiche residenti
- domestiche non residenti.

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Il Comune, ovvero l'Ente Gestore in caso di affidamento esterno, provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dei dati segnalati eventualmente dall'utenza. La tariffa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare presenti al 1° Gennaio di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione.

Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione, in aumento, dell'utente. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero di occupanti viene fissato convenzionalmente in due (2) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale.

Nel caso di abitazioni occupate da più di un nucleo familiare, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 18

VARIAZIONI E CESSAZIONI

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (quali le superfici dei locali e delle aree scoperte, delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, etc.), devono essere denunciati da parte del soggetto passivo o dal soggetto responsabile della tariffa entro i novanta giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

Il soggetto passivo o il soggetto responsabile della tariffa è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sulla sua applicazione e riscossione.

La comunicazione di cessazione dell'utenza deve pervenire al Comune, ovvero all'Ente Gestore, entro i novanta giorni successivi alla data di cessazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tariffa sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 19 RISCOSSIONE

La riscossione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e può essere attuata

- direttamente dal Comune;
- da azienda speciale o società pubblica, a ciò delegata dal Comune;
- a mezzo ruolo esattoriale.

La scelta del sistema di riscossione, sia ordinaria che coattiva, nonché i termini e le modalità operative della stessa, in un numero minimo di due (2) rate annue, è demandata al Comune, avendo riguardo ai costi, sia diretti che indiretti.

Delle modalità e dei termini di pagamento viene data la più ampia diffusione attraverso consoni mezzi di informazione.

La tariffa, se riscossa direttamente dal Comune, ovvero dall'Ente Gestore, deve essere pagata entro i termini stabiliti dalla comunicazione contenuta nella bolletta, mediante versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o al soggetto gestore, ovvero a mezzo Ruolo;

Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è dovuta la tariffa, qualora l'importo complessivo annuo della stessa risulti uguale o inferiore a € 10,33. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno.

ARTICOLO 20

RISCOSSIONE COATTIVA

Il funzionario responsabile della TIA, ovvero l'Ente Gestore, qualora non trovi riscontro per i pagamenti, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.

La riscossione coattiva della tariffa avviene attraverso le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, dai decreti legislativi 46 e 112 del 1999 con l'addebito degli interessi legali e delle sanzioni previste dal presente regolamento ovvero mediante l'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

ARTICOLO 21 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

Il funzionario responsabile della TIA, ovvero l'Ente Gestore, esercita l'attività di controllo e di accertamento, per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti dal presente articolo :

- controlla le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce, nonché sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
- provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione della tariffa o maggiore tariffa dovuta e delle relative sanzioni ed interessi;
- può invitare gli utenti, indicandone il motivo ed il termine perentorio di sessanta giorni per la risposta, ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
- può inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro sessanta giorni;
- può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli utenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

L'avviso di contestazione riguardante le violazioni al presente regolamento, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi moratori, delle sanzioni comminate, nonché del termine perentorio di sessanta giorni per il versamento di quanto dovuto, delle modalità di versamento di quanto dovuto, delle modalità di contenzioso, oltre all'indicazione del responsabile del procedimento.

L'avviso di contestazione é notificato al contribuente dai messi comunali o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la denuncia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

Il Comune, in eventuale collaborazione con l'Ente Gestore, perseguendo obiettivi di equità, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate, che permettano di individuare la presenza di violazioni tariffarie in determinate categorie di utenze. Tali azioni di controllo devono tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione della tariffa, nonché dei costi che si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Con apposito provvedimento, potrà essere disposto che le spese di notifica siano poste a carico dei soggetti inadempienti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si fa luogo al procedimento di accertamento in rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore a € 10,33. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di contestazione o dalla comunicazione della sanzione, le somme non pagate sono poste in riscossione in soluzione unica.

Con motivato provvedimento, potrà essere sospesa la riscossione.

ARTICOLO 22 MODALITA' DI CONTROLLO

Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente articolo si potrà:

- richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- invitare i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree;
- richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

In caso l'utente non fornisca la documentazione richiesta, il personale incaricato dei controlli, previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, potrà accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito dalle dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al precedente comma sono estesi anche al personale di aziende incaricate alle rilevazioni da specifico disciplinare.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

ARTICOLO 23 SANZIONI ED INTERESSI

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate dal funzionario responsabile della gestione della tariffa con i criteri stabiliti dal regolamento comunale informato alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo i principi del presente articolo. In particolare, fermo restando che l'ignoranza della norma regolamentare non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile, viene stabilito che le sanzioni:

- non producono interessi;
- non sono trasmissibili agli eredi;
- non sono applicabili a chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore;
- non sono applicabili quando si dimostri che gli obblighi non sono stati assolti per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.

Per l'omesso pagamento della tariffa, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

Per il tardivo pagamento della tariffa, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato.

La sanzione è ridotta al cinque per cento se il ritardo non supera i trenta giorni; è parimenti ridotta al dieci per cento se il versamento viene eseguito entro un anno.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano qualora non si proceda alla riscossione mediante ruolo.

Per l'omessa denuncia, si applica la sanzione del cento per cento sull'ammontare della tariffa non versata.

Per l'infedele denuncia, si applica la sanzione del cinquanta per cento sull'ammontare della tariffa non versata.

Le sanzioni indicate ai commi sei e sette sono ridotte del settantacinque per cento, se entro il termine per adire al contenzioso, viene pagata, se dovuta, la tariffa e la sanzione e gli interessi.

Qualora la tariffa sia riscossa mediante ruolo, le sanzioni indicate ai commi sei e sette sono ridotte del settantacinque per cento, se entro il termine per adire al contenzioso, il soggetto passivo aderisce formalmente all'atto di accertamento.

Per la tardiva presentazione della denuncia, comunque, presentata prima della notifica dell'accertamento, si applica la sanzione del venti per cento. La sanzione è ridotta al cinque per cento se il ritardo non supera i trenta giorni.

Per la mancata comunicazione di cui all'articolo 16, quarto comma, è irrogata una sanzione pari al 50 per cento della riduzione applicata.

Per le violazioni che danno luogo a liquidazione della tariffa o di maggiore tariffa, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di contestazione.

La contestazione riguardante le violazioni al presente regolamento, non collegate con l'ammontare della tariffa deve avvenire, a pena di decadenza, entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. E' effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione della violazione commessa, della misura delle sanzioni comminate, nonché il termine perentorio di sessanta giorni per il versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento.

Le riduzioni delle sanzioni non trovano applicazione se è stato precedentemente notificato l'avviso di accertamento o l'atto di contestazione dal funzionario responsabile della gestione della TIA.

Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione.

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della legge 689 del 1981.

Sulle somme dovute per la tariffa si applicano gli interessi moratori, a giorni, nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 24 RIMBORSI

Il diritto al rimborso per la tariffa versata non dovuta si prescrive entro il termine di dieci anni dal giorno del pagamento, ovvero dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso la decorrenza è intesa dalla data in cui è intervenuta la decisione definitiva.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali che decorrono dalla data di versamento.

L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio gestione della tariffa procede all'istruttoria della pratica e provvede al rimborso entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 60 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente, se antecedente, si provvede ad emettere il titolo di pagamento.

I rimborsi a seguito di denuncia cessazione, sono disposti entro sessanta giorni dalla verifica della posizione e, in ogni modo, entro novanta giorni dalla presentazione della cessazione medesima.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della legge 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a € 10,33.

ARTICOLO 25 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

I termini di versamento della tariffa sono differiti

- di sei mesi per gli eredi, nel caso di decesso del soggetto passivo;
- di trenta giorni nel caso il contribuente sia stato colpito, nei quindici giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado
- di trenta giorni nei casi di forza maggiore, a far tempo dalla cessazione della causa scatenante .

IL sindaco può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o di una parte, nel caso di calamità naturali di grave entità.

ARTICOLO 26 DILAZIONE PER I VERSAMENTI

Eccezionalmente, su specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in accertate e temporanee situazioni di difficoltà economiche, può essere concessa la rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di dodici rate, con l'applicazione del tasso di interesse legale vigente.

Nel caso che l'importo da pagare sia superiore a € 2.500,00, su richiesta del contribuente e dietro prestazione di idonea garanzia, può essere concessa la rateizzazione in sei rate bimestrali, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 27 TRIBUTO AMBIENTALE

Ai sensi del comma 17 dell'articolo 49 del "decreto", il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica, in assenza di specifiche disposizioni, sulla tariffa nel suo complesso.

L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

(art. così modificato con delib. C.C. n. 22 del 18/03/03)

ARTICOLO 28 CONTENZIOSO

In presenza di contenzioso trovano applicazione le norme attualmente vigenti in materia.

ARTICOLO 29 PRIVACY

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della legge 675/96.

Ai soggetti terzi, incaricati all'espletamento delle attività di cui all'articolo 13, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della citata legge 675/96. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'articolo 13

Qualora a supporto della propria attività di gestione della tariffa, l'Ufficio affidi ad un soggetto terzo, diverso da quello di cui al richiamato articolo 13, un incarico funzionale alla gestione della tariffa, sono trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tariffa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

ARTICOLO 30 RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla fattispecie trattata.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 31
NORME TRANSITORIE E FINALI

Dal 1° Gennaio 2002, è soppressa sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2001, continuano ad essere effettuati anche successivamente a tale data, dal Settore Tributi del Comune.

Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

Per le utenze domestiche, in sede di prima applicazione della TIA, il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto, per i residenti, dai servizi demografici. Per i non residenti corre l'obbligo di presentare la denuncia originaria entro il 30 giugno 2002.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore, statale, regionale e comunale.

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1° Gennaio 2002 e recepisce ogni disposizione in ordine all'introduzione della Moneta Unica come previsto dal P.O.A. (Piano di Adozione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione).